

(N. 1819)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, con legge 21 dicembre 1950, n. 1018, si è provveduto — in attesa di una organica riforma della giustizia amministrativa secondo i principî sanciti dalla Costituzione — alla emanazione di alcune norme dirette a soddisfare le più immediate esigenze del Consiglio di Stato.

Eguale necessità si appalesa nei riguardi della Corte dei conti, il cui ordinamento e il cui funzionamento, indipendentemente da quelle riforme di struttura che dovranno essere attuate anche in armonia con la riorganizzazione della pubblica amministrazione, richiedono intanto alcuni urgenti ritocchi, atti a porre l'Istituto in condizioni di maggiore aderenza alla vastità dei suoi compiti e alle sue necessità funzionali. E ciò sia per la maggiore estensione della sua funzione di controllo in relazione all'accresciuta attività dello Stato, sia per il notevole aumento della sua attività giurisdizionale in materia di giudizi su ricorsi per pensioni di guerra.

A siffatta finalità sono ispirate le norme contenute nel presente disegno di legge, alcune

delle quali sono analoghe o addirittura identiche a quelle stabilite con la cennata legge riguardante il Consiglio di Stato, altre rispondono a peculiari esigenze dell'Istituto in rapporto alle sue particolari attribuzioni ed al suo ordinamento.

Si illustrano qui di seguito le singole disposizioni contenute nel disegno di legge:

Art. 1. — Vi è stabilito il numero dei votanti per le decisioni delle singole Sezioni giurisdizionali e delle Sezioni riunite, nonché il procedimento per la composizione delle Sezioni semplici e delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale.

Per le prime, innanzi tutto, si richiede che il numero dei votanti sia invariabilmente di sette, mentre le disposizioni attuali non prescrivono eguale invariabilità, ma dispongono che le decisioni vengano adottate « con un numero di votanti non minore a cinque ».

Per le Sezioni riunite l'innovazione è più radicale poichè, mentre oggi di quel collegio fanno parte tutti i Presidenti di Sezione e

tutti i consiglieri, e tutti con diritto a voto, il che ne fa un organismo pletorico e di difficile funzionamento, il disegno di legge in esame prescrive che le decisioni delle Sezioni medesime siano adottate con un numero invariabile di 15 votanti.

Si dispone, poi, che la composizione delle Sezioni sia stabilita dal Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, con l'assegnazione di un congruo numero di magistrati, come previsto attualmente, ma al principio di ogni anno, mentre oggi la composizione stessa può subire variazioni in ogni momento, anche se non rese necessarie da nuove nomine o da cessazione di magistrati dal servizio.

Sotto questo aspetto la riforma non fa che adeguare, per quanto possibile, le norme sul funzionamento delle ripetute Sezioni a quelle riguardanti il funzionamento delle Sezioni della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato.

Immutata rimane la composizione attuale della Sezione di controllo e delle Sezioni riunite in sede consultiva e di deliberazione sulla parificazione del Rendiconto generale dello Stato.

Nulla è innovato anche circa la composizione delle Sezioni per la Regione siciliana.

Art. 2. — La norma è intesa a disciplinare la rappresentanza ed il patrocinio legale innanzi alla Corte dei conti, uniformandosi ai principî vigenti per i giudizi innanzi ai giudici ordinari e al Consiglio di Stato. Si dispone, quindi, innanzi tutto che gli appelli e i ricorsi alle Sezioni riunite della Corte dei conti debbano, a pena di inammissibilità, essere sottoscritti, oltre che dalle parti ricorrenti, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, e che, ove la parte non sottoscriva, l'avvocato debba essere munito di mandato speciale. In secondo luogo si stabilisce che in tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti — ad eccezione, per evidenti ragioni, di quelli per pensioni di guerra — le parti non possono intervenire alla pubblica udienza se non a mezzo di un avvocato patrocinante in Cassazione.

L'articolo in esame elimina talune incertezze alle quali ha dato luogo la vigente legislazione sulla procedura davanti alla Corte

dei conti in sede giurisdizionale ed assicura una maggiore serietà e competenza nella proposizione dei ricorsi innanzi alle Sezioni riunite e nella discussione orale innanzi alle singole Sezioni.

Art. 3. — Regola in modo più rispondente alla necessità la definizione delle questioni di diritto, che in sede giurisdizionale abbiano dato o possano dar luogo a contrasti giurisprudenziali fra le varie Sezioni, e la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

La prima ipotesi è già disciplinata dal vigente ordinamento il quale prevede, nel caso in cui il punto di diritto sottoposto all'esame delle Sezioni abbia dato luogo a precedenti decisioni tra loro difformi, la possibilità di deferire, a richiesta delle parti o d'ufficio, la controversia alle adunanze plenarie all'uopo costituite all'inizio di ogni anno per le attuali due Sezioni speciali giurisdizionali per le pensioni di guerra, per le due Sezioni competenti in materia di pensioni civili (II Sezione) e militari (III Sezione) e per le Sezioni competenti in materia di contenzioso contabile (I Sezione giurisdizionale e Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana). Si hanno così tre organi distinti, che decidono ciascuno in adunanza plenaria, a seconda che i contrasti giurisprudenziali riguardino le Sezioni più affini per materia.

Il sistema però non sembra in pieno soddisfacente, in quanto può ben verificarsi che il conseguimento dell'unità giurisprudenziale si imponga in ordine a questioni di carattere generale, di questioni cioè che vanno al di là del ristretto campo attinente separatamente al giudizio in materia di contenzioso contabile o di pensioni ordinarie o di pensioni di guerra.

Sembra più semplice e più rispondente allo scopo unificare, in un solo organo decidente, la risoluzione delle cennate questioni; e tale organo può essere costituito dalle Sezioni riunite, che nell'ambito della Corte costituiscono il supremo giudice. Questa innovazione trova del resto un precedente nell'analoga disciplina vigente per la Corte suprema di cassazione (articolo 374, 2° comma, del Codice di procedura civile).

L'articolo in esame attribuisce in conseguenza alle singole sezioni, su richiesta delle

parti o d'ufficio, e prima dell'udienza anche al Presidente della Corte dei conti il potere di deferire, sempre su istanza delle parti o di ufficio, alle Sezioni riunite la risoluzione delle questioni che hanno dato o possono dar luogo a contrasti giurisprudenziali, nonché quelle di massima di particolare importanza.

Occorre però avvertire che, essendo attribuita alle Sezioni riunite la competenza per gli appelli nei riguardi delle decisioni delle Sezioni semplici in materia di contenzioso contabile, sembra necessario disporre che, in ordine ai giudizi per i quali tale appello è ammesso, il deferimento alle Sezioni riunite medesime sia subordinato al consenso delle parti, in quanto con il giudizio delle Sezioni riunite verrebbe praticamente soppresso un grado di giurisdizione (applicando così, in questa ipotesi, il principio che si può desumere dalla norma dell'articolo 360, ultimo comma, del Codice di procedura civile).

Art. 4. — Si istituisce, per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione dinanzi alla Corte una tassa fissa indipendente dalla tassa di bollo di cui all'articolo 122, n. 1, della tariffa allegata alla legge organica, così come è stabilito per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato. Per ovvie considerazioni di opportunità si eccettuano i ricorsi in materia di pensioni di guerra.

Art. 5. — Secondo il vigente ordinamento sulle domande incidentali di sospensione il Procuratore generale esprime il suo parere per iscritto, ma non è previsto che esso e gli avvocati delle parti interessate possano essere uditi in sede di discussione in Camera di consiglio.

Con l'articolo in esame si viene a colmare tale lacuna analogamente a quanto vien fatto con la citata legge per il Consiglio di Stato.

Art. 6. — Attualmente le domande per il gratuito patrocinio riferentisi ad un giudizio pendente innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte per la Regione siciliana, devono essere esaminate dall'unica commissione per il gratuito patrocinio funzionante in Roma: e ciò con una evidente perdita di tempo e maggiore dispendio per le parti.

Ad ovviare a tale inconveniente, con l'articolo 6 si istituisce una commissione per il

gratuito patrocinio, simile a quella del centro, per la Sezione giurisdizionale in Palermo.

Art. 7. — Regola l'istituto del collocamento fuori ruolo dei magistrati della Corte dei conti analogamente a quanto vien fatto con la legge riguardante il Consiglio di Stato, vietando che siano posti in tale posizione i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato almeno per un triennio le funzioni d'istituto, e limitando a tre anni la durata della posizione medesima. Si vuole così evitare che i magistrati appena nominati vengano distolti dalle loro specifiche funzioni o che, comunque, ne siano troppo a lungo distratti. Naturalmente sono fatti salvi i casi di magistrati nominati Ministri, Sottosegretari di Stato o Alti Commissari, per i quali il collocamento fuori ruolo ha luogo di diritto e quelli di collocamento fuori ruolo previsti e disciplinati da leggi speciali.

Al tempo stesso è regolata in via transitoria la posizione di coloro che attualmente siano già fuori ruolo, consentendo che essi permangano in tale posizione anche se non abbiano già prestato tre anni di effettivo servizio nella Corte dei conti e facendo decorrere il triennio di durata della posizione stessa dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

Art. 8. — Allo scopo, poi, di evitare il più possibile che l'attività dei magistrati della Corte non sia utilizzata in pieno, si consente che i magistrati destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o mansioni, anche se collocati fuori ruolo, ove non sussistano ragioni di incompatibilità, possano partecipare ai lavori della Corte dei conti. Tale disposizione è analoga a quella già vigente per il Consiglio di Stato (articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054).

Art. 9. — È diretto a meglio disciplinare le promozioni a primo referendario, consentendo la scelta di quegli elementi che attraverso la precedente attività hanno dato prove manifeste di spiccatissime qualità professionali e di essere in grado di occupare, a preferenza di altri, uffici più elevati, senza tuttavia precludere un più limitato progresso di carriera a coloro che, pur senza eccellere, in modo eccezionale, sono anche essi idonei ad esercitare dignitosamente e validamente le funzioni d'istituto. Nulla è innovato per le promozioni a referendario.

Art. 10. — Soppresso il grado di aiuto referendario (IX), grado dal quale ha oggi inizio la carriera di concetto, si dispone che le promozioni dal grado di vice referendario di 2^a classe a quello di vice referendario di 1^a classe abbiano luogo per merito assoluto dopo tre anni di effettivo servizio.

La soppressione del grado di aiuto referendario e l'inizio, quindi, della carriera con un grado più elevato (vice referendario di 2^a classe), mentre non recano pregiudizio all'andamento dei servizi in quanto tra le funzioni esercitate dai funzionari dei gradi medesimi non v'è differenza alcuna, sono imposti dalla necessità di consentire all'Istituto, in sede di concorso per la carriera di concetto, una più larga partecipazione di concorrenti e una migliore scelta fra i candidati che sono sottoposti ad un rigoroso vaglio, costituito dagli esami nelle materie di diritto pubblico e di diritto privato. Elevando il grado iniziale, i funzionari di gruppo A di altre amministrazioni e i professionisti, cui è riservato l'accesso alla Corte, avranno maggiormente interesse ad affrontare le prove non facili di esame, analogamente a quanto si verifica per il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato, dove si accede, rispettivamente, al grado VI e al grado VII.

Tale necessità è confermata dai dati relativi all'ultimo concorso a 60 posti di aiuto referendario: alle prove scritte si sono presentati solo 75 candidati, e di questi hanno superato le prove solo 31.

Peraltro, va tenuto presente che, in base alle vigenti disposizioni, i vincitori del concorso a posti di aiuto referendario provenienti dalle altre Amministrazioni sono, nella maggioranza, promossi con la stessa decorrenza della nomina al grado di aiuto referendario, in quanto nei loro riguardi sono valutabili il servizio prestato nello stesso grado o gruppo presso l'amministrazione di provenienza e gli aumenti di anzianità e le riduzioni di periodo stabiliti dalle norme in vigore per le promozioni al grado X.

Ne deriva che in una situazione deteriore si trovano gli aiuto referendari provenienti dalla libera professione e quindi non provvisti di una precedente anzianità di carriera da far valere. Con la disposizione proposta si pongono tutti i concorrenti su uno stesso piano,

dato che, come si è detto, già con l'ordinamento in vigore molti concorrenti erano promossi al grado di vice referendario di 2^a classe con la stessa decorrenza della nomina ad aiuto referendario.

Art. 11. — Nelle tabelle allegate sono considerate, oltre le modificazioni già stabilite dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, per le pensioni di guerra (art. 116), anche quelle (aumento di un posto di Presidente di Sezione, 3 di consiglieri e 5 di primo referendario) rese necessarie per una più efficiente organizzazione del controllo della Corte sugli enti, a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria: controllo previsto dall'articolo 100 della Costituzione e già in atto, ma che dovrà essere opportunamente potenziato e coordinato, secondo un disegno di legge in corso di elaborazione.

Art. 12. — Con l'entrata derivante dalla tassa fissa prevista dall'articolo 4 si provvede anche a coprire il lieve aumento di spesa dovuto ai pochi posti in più creati per il controllo sugli enti.

Art. 13. — Con detto articolo si stabilisce che i posti di consigliere, disponibili alla data di entrata in vigore della legge, sono riservati ai primi referendari della Corte, come già avvenuto per il passato in occasione di riforma dell'Istituto (articolo 5 del regio decreto-legge 29 giugno 1941, n. 856, e articolo 5 del regio decreto-legge 11 dicembre 1941, n. 1404).

La norma appare giustificata dalla speciale situazione in cui si sono venuti a trovare i referendari ed i primi referendari della Corte dei conti per i quali la permanenza nei predetti gradi raggiunge, complessivamente 13 o 14 anni. Tale lungo periodo di permanenza, pur tenendo conto delle particolari differenziazioni delle singole carriere, non trova, invero, riscontro nei ruoli della Magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato, nè in quelli delle varie amministrazioni.

Del resto una norma analoga, se pur originata da altri motivi, è stata prevista anche per il Consiglio di Stato in cui la situazione degli organici non presenta quelle difficoltà di sviluppo di carriera sopra prospettate. A tal riguardo, è anche da tenere presente che

la riserva dei posti a favore dei primi referendari della Corte dei conti non ha carattere permanente, ma è limitata soltanto al conferimento dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della legge, senza concessione di ulteriori particolari benefici.

D'altra parte, va considerato che il numero dei posti in tal modo riservati ai magistrati della Corte dei conti viene ad essere di ben limitata entità, in relazione sia all'attuale situazione del ruolo, sia all'esiguo numero dei posti di nuova istituzione (1 Presidente di Sezione e 3 consiglieri).

Art. 14. — Soppresso il grado di aiuto referendario (articolo 10), si rende necessario disciplinare la posizione dei funzionari che oggi occupano tale grado.

A tal fine si stabilisce, in via transitoria che gli aiuti referendari in servizio alla data di entrata in vigore della legge conservano il

grado attualmente ricoperto fino a quando non conseguano la promozione al grado superiore e fino a che essi non saranno promossi tutte le nomine a vice referendario di 2^a classe saranno disposte con riserva di anzianità a loro favore. Inoltre, per assicurare che la carriera degli attuali vice referendari di 2^a classe ed aiuto referendari si svolga senza sovvertimento, si stabilisce anche che la loro promozione al grado superiore è regolata dalle disposizioni attualmente in vigore.

Art. 15. — Prevede l'emanazione, da parte del Governo, sentito il parere della Corte dei conti, delle norme regolamentari intese a modificare quelle attualmente in vigore in conformità delle disposizioni innovative contenute nel progetto stesso.

Sul disegno di legge sono state sentite le Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi del decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Corte dei conti decide in ciascuna delle Sezioni giurisdizionali con un numero invariabile di sette votanti, e a Sezioni riunite nei giudizi in grado di appello, sui ricorsi del proprio personale e nei casi di cui al successivo articolo 3 con un numero invariabile di quindici votanti.

Al principio di ogni anno il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di Presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e alle Sezioni riunite per i giudizi di cui al comma precedente.

Nulla è innovato a quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

Art. 2.

Gli appelli e i ricorsi alle Sezioni riunite della Corte dei conti sono sottoscritti, a pena di inammissibilità, dalle parti ricorrenti e da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto,

l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

In tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti le parti non possono comparire alla pubblica udienza se non a mezzo di un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione.

Per i giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra si applicano le norme attualmente in vigore.

Art. 3.

Ove una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali può, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, rimettere il giudizio alle Sezioni riunite.

Prima della discussione il Presidente della Corte dei conti, su istanza delle parti o di ufficio, può rimettere alle Sezioni riunite i giudizi che rendano necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

Per i giudizi per i quali è ammesso l'appello alle Sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento alle Sezioni medesime previsto dai comma precedenti è subordinato al consenso delle parti.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 3 del regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

Art. 4.

Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione innanzi la Corte dei conti in sede giurisdizionale è istituita una tassa fissa di lire 2.000, indipendente da quella normale di bollo.

La tassa è introitata dall'Ufficio del Registro e la relativa quietanza è depositata con l'atto introduttivo del giudizio.

Non è richiesta tassa fissa per i giudizi ad istanza del Procuratore generale o di persone ammesse al gratuito patrocinio e per i giudizi in materia di pensioni di guerra.

Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

Nella discussione delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di Consiglio, ove ne abbiano fatto richiesta, il Pubblico Ministero e gli avvocati delle parti.

Art. 6.

Presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana è costituita una Commissione per il gratuito patrocinio nei giudizi di sua competenza. La Commissione è nominata, ogni anno, con decreto del Presidente della Corte dei conti ed è composta:

1° di un consigliere della Corte che la presiede;

2° di un primo referendario o di un referendario della Corte;

3° di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione, designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Palermo.

Esercita le funzioni di segretario un vice referendario.

Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione sono nominati membri supplenti.

Art. 7.

Fermi restando i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, i magistrati ai quali, con il loro consenso, siano affidati inca-

richi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di Istituto, possono essere collocati fuori ruolo, nel numero massimo di dodici, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

Salvi i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato, almeno per un triennio, le funzioni d'Istituto.

La posizione di fuori ruolo non può avere durata superiore ai tre anni consecutivi. Non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se dalla cessazione del precedente incarico non sia decorso almeno un anno di effettivo servizio alla Corte dei conti.

I magistrati attualmente fuori ruolo possono essere conservati in tale posizione anche se non abbiano prestato il periodo di servizio richiesto dal secondo comma. Nei loro confronti il triennio previsto nel terzo comma decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono considerati di diritto collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri, Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti comma.

Art. 8.

I magistrati destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o mansioni, anche se collocati fuori ruolo, possono partecipare ai lavori della Corte dei conti, sempre che il Presidente della Corte medesima, udito il Consiglio di Presidenza, riconosca che non vi siano ragioni di incompatibilità.

Art. 9.

Le promozioni a primo referendario sono conferite, per due terzi dei posti a scelta, e per l'altro terzo secondo il turno di anzianità previo giudizio di promovibilità per merito, ai referendari che nel loro grado abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio.

Le promozioni a referendario sono conferite, per merito comparativo, ai vice referendari di 1^a classe che in tale grado abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio.

Art. 10.

Le promozioni a vice referendario di 1^a classe sono conferite per merito assoluto ai vice referendari di 2^a classe che dalla nomina abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio.

Il grado di aiuto referendario è soppresso.

Art. 11.

I ruoli organici dei Magistrati e dei vice referendari sono stabiliti con le tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 12.

Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, alla maggiore spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvede con le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 13.

I posti di consigliere disponibili alla data della entrata in vigore della presente legge sono riservati ai primi referendari della Corte.

Art. 14.

Gli aiuto referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il grado attualmente ricoperto fino a quando non conseguano la promozione al grado superiore.

Fino a che tutti gli attuali aiuto referendari non siano stati promossi al grado superiore le nomine a vice referendario di 2^a classe saranno disposte con riserva di anzianità a loro favore.

Per le promozioni al grado superiore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono il grado di vice referendario di 2^a classe e di aiuto referendario si applicano le norme attualmente vigenti.

Art. 15.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere della Corte dei conti, saranno apportate al regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei Conti approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1264, le modificazioni rese necessarie dalla presente legge.

TABELLA A.

RUOLO ORGANICO PER I SERVIZI NORMALI DELLA CORTE

MAGISTRATI.

Grado	Numero dei posti
2° Presidente	1
3° Presidente di Sezione	6
3° Procuratore generale	1
4° Consiglieri	38
4° Vice Procuratori generali	2
5° Primi referendari	53
6° Referendari	61
	—
	162

VICE REFERENDARI.

7° Vice referendari di 1 ^a classe	112
8° Vice referendari di 2 ^a classe	150
	—
	262

TABELLA B.

PERSONALE PER I SERVIZI DI CARATTERE TRANSITORIO
E PER L'ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO

MAGISTRATI.

Grado	Numero dei posti
3° Presidente di Sezione	8
4° Consiglieri	28
5° Primi referendari	20
6° Referendari	37
	—
	93